

(N. 1905)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LEPORE e DE LUCA Angelo

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 1966

Modifiche alla legge 27 giugno 1961, n. 550, recante norme sulla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi dai militari delle categorie in congedo delle Forze armate

ONOREVOLI SENATORI. — Nel decorso anno 1965 si sono compiuti 50 anni dalla prima grande guerra nazionale; ai valorosi che vi presero parte la riconoscenza della Patria ha dato forse in misura superiore alle possibilità del Paese ma non adeguatamente ai sacrifici da essi compiuti per conquistare i confini naturali dell'Italia nostra.

La legge n. 550 del 27 giugno 1961 volle venire incontro a quei militari delle categorie in congedo delle Forze armate che, pur avendo prestato servizio per molti anni, sia pure a più riprese, non avevano acquisito il diritto ad un trattamento di quiescenza che assicurasse loro un trattamento decoroso per la loro vecchiaia.

Ma nell'applicazione della detta legge si sono rivelati dei casi, assai pietosi, di ufficiali che, pur avendo partecipato alla prima grande guerra, per una o più campagne, e che poi presero parte alla guerra d'Africa e parteciparono all'ultimo conflitto mondiale,

totalizzarono un periodo complessivo di servizio di poco inferiore al termine di 14 anni, sei mesi ed un giorno, fissati dalla legge numero 550 del 27 giugno 1961.

I casi si presentarono più pietosi quando si rilevò che essi non avevano diritto di quiescenza nè a carico del bilancio dello Stato, nè a quello di province, comuni od enti sovvenzionati dallo Stato.

È limitatissimo il numero di questi casi e si tratta di persone di età superiore ai 65 anni, e anzi, molti vicino ai 70 e 75 anni: le famose « classi di ferro » dell'89 e del '90!

Di qui la ragione etico-morale di questa leggina che comporta un onere molto limitato, che si prevede non possa superare per i primi anni i 15 milioni, e che si ritiene abbia rapidamente a ridursi e nel termine di 10 anni ad esaurirsi, data la tarda età dei pochissimi che potranno beneficiarne.

La raccomandiamo, perciò, onorevoli colleghi, alla vostra approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A modifica di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 27 giugno 1961, n. 550, nella valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza dei servizi resi dai militari delle categorie in congedo dalle forze armate, il periodo previsto da detto articolo è diminuito di un anno, se l'interessato abbia partecipato alla guerra 1915-18, ed abbia avuto riconosciuta, a tutti gli effetti, almeno una campagna di guerra.

I militari delle categorie in congedo per usufruire di questo trattamento non devono beneficiare di altro trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato, o di Enti sovvenzionati dallo Stato.

Il trattamento di cui alla presente legge è *ad personam*, e cioè a beneficio solo del militare interessato, e non è reversibile ad alcun altro familiare od erede.

Art. 2.

All'onere annuo di lire 15.000.000, derivante dall'applicazione della presente modifica della legge n. 550 del 27 giugno 1961, si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso, destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.